

Notifica per posta, inammissibile se gestore privato

di [Davide Di Giacomo](#)

Publicato il 24 Settembre 2018

La notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se viene eseguita mediante un servizio di posta privato. Tale notificazione non è suscettibile di sanatoria, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale

La notifica per posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario è inesistente se viene eseguita mediante un servizio di posta privato.

Tale notificazione **non è suscettibile di sanatoria**, atteso anche che la liberalizzazione dei servizi postali ha di fatto lasciato la competenza delle notificazioni a mezzo posta alla società Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale ([Cass. n. 21884/2018](#)).

Notifica per posta dell'atto tributario

La [notifica degli atti tributari](#) è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti del Cpc e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l'[art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992](#). La stessa è eseguita **a mezzo dell'ufficiale giudiziario** nonché **di messo comunale** può essere "brevi manu" (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), **o mediante il servizio postale**.

In quest'ultimo caso le parti possono effettua

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento